



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 04

Originale

OGGETTO: Art 2 d.l. 6.7.2012 n. 95 ed art. 33 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 (Accesso al Pensionamento)- Dipendente Agatino Laudani, Funzionario Direttivo.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Febbraio a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg.:

1. Antonietta Maria Mazzaglia –	Presidente	X	
2. Antonino Lo Dico	Ispett. Forestale	X	
4. Concetto Stagnitti -	Componente	X	
5. Ettore Barbagallo -	Componente	X	
6. Salvatore Furnari	Componente	X	

Assume la presidenza la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna con D.P.Reg n.80/Serv. 1° /SG del 10.4.2013

E' Presente il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

E' Assente il Direttore reggente, Ing. Santi Trovato

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 19 del 19 ottobre 2015 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 bilancio triennale 2015-2017 e bilancio conoscitivo ex d.lgs 118/2011” resa esecutiva con nota dell’Organo Tutorio prot. n. 49920 del 29.10.2015;

Vista la deliberazione del Consiglio del Parco n. 31 del 22.12.2015 “Variazioni esercizio finanziario 2015 – Bilancio triennale 2015/2017” resa esecutiva dall’ARTA con nota prot. n. 61930 del 23.12.2015;

Vista la deliberazione Presidenziale n. 26 del 28.12.2015 “Richiesta Gestione Provvisoria del Bilancio esercizio finanziario 2016”

Vista la nota dell’ARTA prot. n. 4081 del 35.1.2016 ad oggetto “Esercizio Provvisorio per l’anno finanziario 2016

Premesso che con deliberazione n. 22 del del Comitato Esecutivo n. 22 de 23.3.2015 si era proceduto alla dichiarazione della sussistenza di una situazione di eccedenza, ai sensi dell’art. 2, d.l. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, e loro s. m. ed i., pari a numero quattro unità di personale in servizio, delle quali numero due con qualifica dirigenziale, e numero due con qualifica non dirigenziale;

Premesso che con la suddetta deliberazione veniva espressamente precisato in narrativa

1. che a seguito delle norme emanate con d.l. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, è in atto nella Pubblica Amministrazione la rivisitazione qualitativa e la riduzione quantitativa della “spesa” in attuazione della “spending review”;
2. che nell’ambito degli interventi per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati l’art. 2, comma 1°, del d.l. 6 luglio 2012 n°95 prescrive la riduzione degli organici della Pubblica Amministrazione;
3. che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la direttiva n° 10 del 24 settembre 2012, fornisce indirizzi per una rapida e proficua attuazione dell’art. 2 decreto legge n° 95/2012, e s. m. ed i., e:
 - pone l’esigenza di una riduzione della spesa realizzata secondo criteri razionali che, senza sacrificare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, determinino una migliore allocazione delle risorse, eliminando gli eccessi di spesa e gli sprechi, operando

interventi selettivi e strutturali al fine di migliorare la produttività della pubblica amministrazione garantendo l'invarianza della quantità dei servizi;

- *individua, con l'art. 2, comma 1°, fra gli strumenti da porre in essere la revisione e la riduzione dei programmi di spesa accompagnata da un ridimensionamento delle dotazioni organiche, da un ridisegno degli assetti organizzativi e del loro funzionamento;*
 - *indica che l'obiettivo del Governo è quello di giungere ad una distribuzione razionale delle risorse umane e materiali, provvedendo all'eliminazione delle duplicazioni e degli appesantimenti, operando una riorganizzazione che non sia di meri tagli di posti, quindi solo quantitativa, ma che sia pensata, in termini qualitativi e qualificanti, come riassetto ed alleggerimento delle strutture;*
4. che, fra i destinatari della riduzione selettiva degli assetti organizzativi, le norme contenute nel d.l. n°95/2012 e s. m. ed i., individuano, oltre alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli Enti Pubblici non economici, fra i quali rientra questo Ente Regionale di Diritto Pubblico Parco dell'Etna, i cui dipendenti per quanto concerne la gestione pensionistica sono iscritti all'I.n.p.s., gestione ex I.n.p.d.a.p.;
5. che lo stesso art. 2, comma 1° d.l. n°95/2012, come modificato dall'art.2, 1° comma d.l. 31 agosto 2013 n°101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n°125, prevede che le Amministrazioni Pubbliche che rilevano eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando la seguente procedura e misura in ordine di priorità:
- a) *applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.*

Tenuto conto altresì degli elementi interpretativi, contenuti nella circolare n° 04 del 28 aprile 2014 "Madia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, e delle indicazioni sulle procedure da seguire per l'applicazione della complessa normativa, e di seguito riportate: *"Le norme emanate con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedono, tra gli altri, interventi di riduzione della spesa pubblica, **spending review**, attraverso la revisione e la riduzione dei programmi di spesa accompagnata da un ridimensionamento delle dotazioni organiche, con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e appesantimenti.*

Le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale possono derivare da riduzione delle dotazioni organiche, da ragioni funzionali, connesse alla revisione del fabbisogno di personale; per la gestione di tali situazioni si applica prioritariamente l'istituto del prepensionamento per le unità di personale, risultanti in soprannumero, che entro il 31 dicembre 2016, siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla c.d. riforma Fornero introdotta con l'art. 24 decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201.

Nello specifico caso l'Amministrazione, dovrà effettuare una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei suddetti requisiti, richiedere all'Inps la certificazione, del diritto a pensione e della relativa decorrenza, e solo dopo aver acquisito la definitiva certificazione, procederà alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenuto conto del regime delle decorrenze, nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione, come specificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013";

Tenuto conto che le disposizioni di cui al citato art. 2 d.l. 6 luglio 2012 n°95, convertito in legge 7 agosto 2012 n°135, “*si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione*” come recita il comma 14° dello stesso art 2, d.l. 6 luglio 2012 n°95;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del combinato disposto di cui all’art. 2, d. l. 6 luglio 2012, n°95 ed all’art. 33 d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, e loro s. m. ed i. poichè:

- dal punto di vista finanziario l’Ente presenta un forte squilibrio tra il costo del “personale” e la spesa corrente complessiva, con una incidenza dell’80% delle spese del personale sul complesso della spesa annua corrente, che rende evidente un crescente squilibrio della componente “personale” all’interno di un complesso di spesa corrente in rapida decrescita per la forte contrazione dei trasferimenti da parte della Regione Sicilia;
- dal punto di vista funzionale, in quanto consente un riassetto organizzativo più snello e funzionale garantendo l’invarianza della quantità dei servizi a favore della collettività;
- non crea scompensi e/o danni nei confronti del personale in servizio che si trova in possesso dei requisiti ante legge Fornero, avendo ha raggiunto l’età anagrafica minima di anni 61 e mesi tre ed una contribuzione non inferiore ad anni 36;

Atteso che in data 29.9.2015 il Dipendente Laudani Agatino, nato a Nicolosi il 5.2.1953 , in servizio presso questa Amministrazione con la qualifica di Funzionario Direttivo, ha richiesto , con riferimento alla suddetta deliberazione, di essere collocato in quiescenza dal 31.12.2016, avendo, come da certificazione INPS, maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità alla data del 24.5.2015.

Ritenuto, infine, che per questo Ente Parco dell’Etna l’applicazione dell’art. 2, d.l. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, e loro s. m. ed i. risponde all’esigenza dell’Amministrazione in quanto, la decurtazione di ulteriore n. 1 unità di personale, su un totale di 41 unità in servizio, non compromette o riduce i servizi da fornire alla collettività, bensì è in perfetta assonanza con il principio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nell’ambito di una riduzione della “spesa di personale” che incide significativamente sul totale della spesa corrente;

Dato atto che sarà cura del Direttore Reggente procedere ad informare le organizzazioni sindacali dell’avvio delle procedure per la dichiarazione di eccedenza;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare, per le ragioni in premesse citate e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sussistente una situazione di eccedenza, ai sensi dell’art. 2, d.l. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, e loro s. m. ed i., pari ad ulteriore n. 1 unità di personale, oltre quelle già oggetto della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 22/2015, con qualifica di Funzionario Direttivo

Di prendere atto della certificazione trasmessa dalla sede I.N.P.S., territorialmente competente secondo la quale il Dipendente Laudani Agatino ha maturato il diritto all’Accesso alla Pensione di anzianità con decorrenza 24.5.2015;

Prendere atto della richiesta di collocamento in quiescenza avanzata dallo stesso dipendente in data 29.9.2015 , con decorrenza dal 31.,12.2016;

Di dare applicazione, nei confronti del suddetto dipendente, delle disposizioni di cui all'art. 2 , comma 11° lett. a) d.l. n°95/2012, come modificato dall'art.2, 1° comma d.l. 31 agosto 2013 n°101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n°125, dando mandato al Direttore dell'Ente Parco di adottare i successivi provvedimenti dirigenziali per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro e successivo collocamento in quiescenza;

Trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per la presa d'atto.

Il segretario
Alfio Zappalà

La Presidente
Antonietta Maria Mazzaglia

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995

IL DIRETTORE REGGENTE
Santi Trovato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____ per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE
